

Poteri dei controllori sui mezzi di Trasporto Pubblico

L'articolo 31 della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 20 del 7 maggio 1997 introduce le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale (comma 2).

L'accertamento delle violazioni sono considerate di competenza dell'azienda esercente, che si serve di personale a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda.

La violazione deve essere contestata immediatamente e personalmente al trasgressore o a chi è tenuto alla sorveglianza del minore.

Il trasgressore può pagare a mani dell'agente accertatore la sanzione, verso il rilascio di apposita ricevuta. In alternativa, l'agente inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del verbale. Questo accade qualora non venga effettuato il pagamento all'atto della contestazione e quando non sia possibile effettuare l'immediata contestazione personale.

Qui la formula legislativa non è chiara, essendo alquanto improbabile che l'agente possa individuare l'identità del trasgressore, senza poter effettuare l'immediata contestazione. Nel caso in cui il soggetto riesca nella fuga l'agente non ha alcun mezzo per riconoscere il trasgressore.

Proprio in ordine alle reazioni dei trasgressori nascono le problematiche interpretative circa il ruolo ed i poteri del controllore di vettura. Che fare se l'utente scappa, è sprovvisto di documento, fornisce dati falsi, rifiuta di dichiarare le proprie generalità?

Un primo richiamo, per delimitare l'ambito della questione, va fatto all'art. 357 del Codice Penale, che introduce nel nostro ordinamento la nozione di Pubblico Ufficiale: *Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.* L'articolo 358, invece, indica la nozione di incaricato di Pubblico Servizio: *agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente*

materiale.

Questa figura si colloca a fianco del Pubblico Ufficiale nell'espletamento di funzioni considerate pubbliche, ma esercita un nucleo limitato di poteri rispetto a quelli concessi ai Pubblici Ufficiali veri e propri. Ne deriva che l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio dei poteri eccedenti quelli attribuitigli, deve necessariamente ricorrere alla collaborazione dei Pubblici Ufficiali.

Nell'espletamento delle funzioni di controllo ed erogazione delle sanzioni, si ritiene che il verificatore di titoli di viaggio rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale, a norma dell'art. 357 c.p., esercitando una funzione certificativa e sanzionatoria correlata alla violazione di norme amministrative.

Se, dunque, nessun problema si pone quando chi commette la violazione esibisca un documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto..), quando questi ne sia sprovvisto sarà necessario chiamare una pattuglia delle forze dell'ordine, che provvederà agli accertamenti del caso.

Allo stesso modo, qualora un soggetto fornisca le proprie generalità, ma non sia in possesso di un valido documento di identità, appare rischioso limitarsi ad indicare nella contestazione i dati forniti dalla persona. In caso di contestazione della sanzione, infatti, il verbale sarebbe viziato dalla carenza degli elementi necessari per individuare con certezza il trasgressore e quindi la procedura sanzionatoria verrebbe vanificata.

Deve inoltre considerarsi come tra i delitti contro la fede pubblica vi siano alcuni articoli del codice penale che sanzionano le falsità in ordine alle generalità personali. Per le sole dichiarazioni non veritiere è prevista reclusione fino ad un mese e multa fino a 206 euro (art. 651 c.p.). Si richiamano inoltre l'articolo 494 (sostituzione di persona) per il caso in cui un soggetto dia le generalità di altra persona per sottrarsi alla sanzione; e soprattutto l'articolo 496 c.p., che sanziona chi, interrogato da un incaricato di pubblico servizio, faccia false dichiarazioni sull'identità propria o di altra persona. In tal caso, dunque, dovrà essere segnalato all'Autorità Giudiziaria il soggetto che fornisca informazioni false circa l'identità propria o di altri per sottrarsi alle sanzioni. Per questa condotta è prevista la reclusione fino ad un anno e la multa fino ad euro 516,00.

L'ulteriore problema che si pone è quello relativo alla fuga del trasgressore.

I poteri tradizionalmente riconosciuti al verificatore di titoli di viaggio, che non necessariamente deve avere il titolo di Guardia Giurata, in quanto dopo la legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("*È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione*", Cass. Pen. 85/172198), sono:

- a) richiedere l'esibizione del titolo di viaggio in possesso
- b) elevare verbali in caso di accertate irregolarità
- c) pretendere il rilascio delle esatte generalità
- d) pretendere l'esibizione di documenti di identificazione
- e) richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di mancata identificazione
- f) impedire al trasgressore di sottrarsi all'identificazione
- g) sottrarre titoli di viaggio alterati, falsi o contraffatti
- h) allontanare dal mezzo di trasporto i viaggiatori che pregiudichino l'ordine o la sicurezza del servizio o che rechino disturbo agli altri passeggeri.

Il verificatore di titoli di viaggio, dunque, ha il dovere di accertare l'identità di eventuali trasgressori, ricorrendo se necessario all'ausilio delle forze dell'ordine onde rendere più efficace la propria azione. In particolare è sconsigliabile accettare la mera indicazione dei dati forniti senza il supporto di un documento di identificazione. In caso di documento falso, titolo di viaggio falso, rifiuto di fornire le generalità o assenza di documento è possibile trattenere il trasgressore fino all'arrivo di Carabinieri o Polizia, che sono in grado di completare l'identificazione del trasgressore. Tale procedura non sarà necessaria in caso di pagamento della sanzioni a mani del controllore, in quanto verrebbe meno la necessità di identificare con precisione l'utente al fine di avviare la procedura di contestazione della violazione.

Avv. Fabio Petracci

Dott. Matteo Belli